

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Approvato in via preliminare dall'ATS con Prot. 0094117 del 01.07.2008

Approvato con delibera C.C. n.37 del 18/9/2009

Modificato e integrato con delibera C.C. n. 28 del 29/4/2010 /

Modificato con delibera C.C. n. 17 del 22/4/2013 (art. 28, c.2)/

Modificato con delibera C.C. n. 12 del 01/07/2020

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI	29	Lampade votive, decorazioni e abbellimenti
1	Oggetto del regolamento	30	Epigrafi
2	Responsabilità del Comune	31	Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri
	CAPO II - PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI	32	Inumazioni e tumulazioni – Oneri
3	Organizzazione dei servizi cimiteriali	33	Cremazioni
4	Tenuta dei registri	34	Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
	SERVIZI CIMITERIALI	35	Crematori
5	Servizi gratuiti ed a pagamento	36	Destinazione delle ceneri
6	Depositi di osservazione ed obitori	37	Dispersione delle ceneri
	FERETRI	38	Affidamento dell'urna per la conservazione
7	Deposizione della salma nel feretro	39	Caratteristiche dell'urna
8	Verifica e chiusura feretri		CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
9	Feretri per inumazione-tumulazione-cremazione e trasporti	40	Esumazioni ed estumulazioni - Normativa
10	Fornitura gratuita di feretri	41	Esumazioni ordinarie
11	Piastrina di riconoscimento	42	Esumazioni straordinarie
	CAPO III – TRASPORTI FUNEBRI	43	Verbale delle operazioni
12	Disciplina del trasporto dei cadaveri	44	Incenerimento dei materiali
13	Orari, modalità del trasporto e percorso	45	Estumulazioni ordinarie
14	Trasporto funebre	46	Esumazioni ed estumulazioni - Oneri
15	Facoltà di disporre della salma e funerali		CAPO VII - LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO
16	Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione	47	Lavori privati nei cimiteri
17	Trasporti di salma	48	Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri
18	Vigilanza per il trasporto dei cadaveri	49	Occupazione temporanea del suolo
	CAPO IV - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI	50	Materiali di scavo
19	Ricevimento dei cadaveri	51	Orario di lavoro - Sospensione dei lavori
20	Sepoltura nei giorni festivi	52	Opere private - Vigilanza - Collaudo
21	Orario di apertura dei cimiteri al pubblico	53	Concessioni private nei cimiteri
22	Divieti di ingresso nei cimiteri		CAPO VIII - NORME FINALI
23	Compartimenti vietati all'interno dei cimiteri	54	Tutela dei dati personali
24	Riti religiosi all'interno dei cimiteri	55	Leggi ed atti regolamentari
	CAPO V – INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI	56	Abrogazione di precedenti disposizioni
25	Inumazioni e tumulazioni - Normativa	57	Pubblicità del regolamento
26	Inumazioni e tumulazioni – Termini	58	Rinvio dinamico
27	Tumulazioni – Disposizioni generali	59	Vigilanza - Sanzioni
28	Tumulazioni - Tombe di famiglia	60	Chiarimenti sulla "perpetuità" della concessione
		61	Entrata in vigore
		62	Norme finali

CAPO I**NORME GENERALI****Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina i servizi funebri e cimiteriali di questo comune, ad integrazione delle norme di cui:
 - a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
 - b) al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e successive modificazioni;
 - c) al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;
 - d) alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri", e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) alle disposizioni normative regionali, con particolare riferimento alla Legge Regionale n. 22/2003, al Regolamento Regionale n. 6/2004 e al Regolamento Regionale n.01/2007 ;

Art. 2 - Responsabilità del comune.

1. Il Comune cura che, all'interno dei cimiteri, siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

CAPO II

PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 3 - Organizzazione dei servizi cimiteriali

1. L'organico del personale addetto ai servizi cimiteriali è quello risultante dalla pianta organica dell'Amministrazione comunale, ovvero, nel caso di esternalizzazione dei servizi, è indicato nel contratto di gestione.
2. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere esercita l'ordine e la vigilanza il Comune, ai sensi dell'art.3 del Regolamento Regionale n.6/2004, avvalendosi dell'A.S.L. per gli aspetti igienico sanitari.

Art. 4 – Tenuta dei registri e atti a disposizione del pubblico

1. L'Ufficiale di stato civile è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, Legge Regionale n. 22/2003, Regolamento Regionale n. 6/2004 e Regolamento Regionale n.01/2007, ed ha l'obbligo di tenerli costantemente a disposizione del pubblico:
 - a) una copia del presente regolamento;
 - b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali e funebri.
2. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10 settembre 1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
3. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

SERVIZI CIMITERIALI

Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento -

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme a seguito di incidenti;
 - d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se disponibili;
 - e) l'inumazione in campo comune nei soli casi di indigenza o di disinteresse dei familiari;
 - f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato successivamente;
 - h) la cremazione nei soli casi di indigenza accertata del defunto (art. 5 Legge 30.03.2001, n. 130).
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione Comunale.

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito dei Cimitero comunale.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Le salme di persone morte per malattie infettive-diffusive o sospette, sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate anche qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

FERETRI

Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro -

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 - Verifica e chiusura feretri -

1. La chiusura del feretro è fatta dalla Ditta incaricata del servizio e scelta dalla famiglia del defunto.
2. Nel caso in cui il decesso sia avvenuto per malattie infettive, contagiose e diffuse, la vigilanza ed il controllo dell'applicazione della norma di cui all'art. 9 è svolto dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda sanitaria locale o personale tecnico all'uopo incaricato. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ATS.

Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti -

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la cassa deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate purché conformi alla normativa nazionale;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli art. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o all'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
 - e) cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile del servizio cimiteriale, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Azienda sanitaria locale competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e)
 - a) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose:
Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
 - b) titolari di beni mobili o immobili che, però, non abbiano eredi fino al sesto grado o non abbiano nominato alcun erede;
 - c) per salme di persone sconosciute, rinvenute nel territorio comunale

Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o all'inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO III

TRASPORTO FUNEBRI

Art. 12 - Disciplina del trasporto dei cadaveri.

1. Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, nonché le Norme regionali - Legge Regionale n. 22/2003, al Regolamento Regionale n. 6/2004 e al Regolamento Regionale n.01/2007- e dallo speciale regolamento comunale sui trasporti funebri.

Art. 13 – Orari, modalità del trasporto e percorso -

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Per i cortei funebri il Responsabile dell'ufficio comunale prenderà accordi con il Servizio di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Il Responsabile dell'ufficio vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 14 - Trasporto funebre.

1. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
2. Il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione o in base alla convenzione appositamente redatta:
 - a) *il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;*
 - b) *il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via;*
 - c) *il servizio di trasporto dei deceduti in luogo pubblico, in caso di necessità ed urgenza ed inattività o irreperibilità dei parenti ed a titolo suppletivo con recupero delle spese;*
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 a) e b) restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.
4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Art. 15 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

1. Il trasporto funebre è autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.
2. In assenza di disposizione testamentaria la volontà è manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza.

Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.
3. L'ordine suesposto trova applicazione in tutti i rapporti successivi (cremazione, destinazione delle ceneri, inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).
4. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, nonché per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane, la Direzione Sanitaria informa i genitori della possibilità di richiedere la sepoltura.

L'ATS, informata dalla Direzione Sanitaria tramite invio della richiesta di sepoltura corredata dell'indicazione delle presunta età del feto o prodotto abortivo, rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al Comune ove si è verificato l'evento.

In mancanza della richiesta di sepoltura, si provvedere in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.

Art. 16 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.

1. Su richiesta scritta di un familiare, il Responsabile del servizio può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché, in quel luogo siano rese onoranze funebri nel rispetto della normativa regionale.
2. Il trasporto ha luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del dell'Area Igiene e Medicina di Comunità dell'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 17 - Trasporti di salma

1. Per i trasporti di salma, il medico curante o comunque appartenente al Servizio sanitario nazionale, compila apposita attestazione, su modello approvato dalla Giunta regionale.
2. Il trasporto ha luogo in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea autofunebre, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno.
3. Del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata, anche per fax o altra via telematica, unitamente alla dichiarazione o avviso di morte e all'attestazione medica di cui al comma 1:
 - a) all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del comune cui è destinata la salma;
 - b) all'ATS competente per il luogo di partenza e di destinazione della salma, se diversi;
 - c) al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.
4. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche per fax o altra via telematica, ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3.
5. Per quanto riguarda la denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte si rimanda all'art. 40 del Regolamento Regionale n.6/2004;
6. Per quanto riguarda il periodo e depositi di osservazione si rimanda all'art. 41 del Regolamento Regionale n.6/2004.

Art. 18 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.

1. Il responsabile del servizio, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne dà notizia alla Polizia Locale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

CAPO IV**POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI****Art. 19 - Ricevimento dei cadaveri.**

1. Nei cimiteri comunali sono ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, Legge Regionale n. 22/2003, Regolamento Regionale n. 6/2004 e Regolamento Regionale n.01/2007;
 - a) i cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo comune la residenza anagrafica;
 - b) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo comune;
 - c) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - d) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - e) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
 - f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 10.09.1990 nro 285;
 - g) i resti mortali delle persone sopra elencate.
2. Per i seppellimenti di cui alla precedente lettera b), gli interessati fanno apposita documentata domanda al responsabile del servizio il quale accorda l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.
3. Il Gestore del cimitero assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestati di accompagnamento, nonché l'iscrizione cronologica in apposito registro.

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

Approvazione del regolamento di polizia mortuaria

Art. 7.

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del [regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238](#), sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 20 - Sepoltura nei giorni festivi.

1. **Nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture. Eventuali deroghe saranno concordate tra Amministrazione Parrocchia.**
2. E' esclusiva facoltà del Comune regolare l'organizzazione cimiteriale anche per quanto riguarda i giorni utili per il seppellimento; l'A.S.L. deve essere interpellata solo per gli eventuali aspetti igienico sanitari.
3. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi sono presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

Art. 21 - Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.

1. L'orario di apertura del cimitero viene stabilito dall'Organo competente e considera un lasso di tempo sufficiente a consentire le visite alle sepolture.
2. Il responsabile del servizio, in relazione ad esigenze eccezionali apporta ai detti orari temporanee modifiche.
3. Il segnale di chiusura dei cimiteri viene dato, a mezzo del suono di campanelli, trenta minuti prima dell'orario prescritto; a detto segnale tutti coloro che si trovano entro il cimitero devono avviarsi verso l'uscita.

Art. 22 - Divieti di ingresso nei cimiteri.

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
 - a) ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio;
 - d) a chiunque, quando il responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 23 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:
 - a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiasoso, cantare, bestemmiare, parlare ad alta voce, usare mezzi di diffusione sonora e cellulari;
 - b) introdurre armi, cani o altri animali;
 - c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 - d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) camminare all'esterno dei viali, calpestare e/o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti,
 - h) distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
 - i) fare fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui, senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
 - l) chiedere l'elemosina, fare la questua o chiedere offerte per qualsiasi motivo;
 - m) accedere con velocipedi, ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli nonché macchine operatrici, eccezion fatta per:
 - . i veicoli di proprietà comunale;
 - . veicoli operanti per conto del Comune di Coccaglio;
 - . addetti ai lavori di manutenzione, installazione ovvero di rimozione di lapidi o materiale, (esclusivamente per le operazioni di carico e scarico), provvisti di speciale autorizzazione rilasciata dal Responsabile del servizio;
 - n) assistere alle esumazioni / estumulazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia senza autorizzazione dei parenti
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 24 - Riti religiosi all'interno dei cimiteri.

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate. Nessuna autorizzazione è richiesta per le commemorazioni tradizionali.

CAPO V

INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI

Art. 25 - Inumazioni e tumulazioni - Normativa.

1. Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, quelle integrative di questo regolamento, nonché la Legge Regionale n. 22/2003, il Regolamento Regionale n. 6/2004, il Regolamento Regionale n.01/2007 e le Norme regionali.

Art. 26 - Inumazioni e tumulazioni - Termini.

1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 10.
2. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentita eventualmente l'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per aspetti igienico-sanitari, il feretro può essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di 3 (tre) giorni. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorda, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.
3. L'accordo risulta in calce alla richiesta.
4. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il responsabile del servizio, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, dispone la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art.75, comma 2, del regolamento di polizia approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la Legge Regionale n. 22/2003, il Regolamento Regionale n. 6/2004 e il Regolamento Regionale n.01/2007.

Art.27 - Tumulazioni – Disposizioni generali

1. Il Comune può affidare in concessione l'uso ai privati di:

- a. aree per tombe di famiglia o monumentali
- b. tombe o forni o loculi individuali
- c. nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali

L'importo della concessione è determinato dalla Giunta Comunale con apposita Delibera

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

2. Il diritto di uso delle tombe di famiglia o monumentali concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; quello concesso ad Enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal comma 2 dell'art. 93 del DPR 10.09.1990 n.285 e s.m.i., è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche solo uno dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco.
3. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro e/o una cassetta con i resti mortali.
Le cassette ossario, che dovranno avere le caratteristiche di cui all'art. 36 del DPR 10.09.1990n.285 e s.m.i. verranno tumulate ricavando uno spazio all'interno del loculo sempre che lo stesso abbia capacità dimensionali tali da contenerle senza interferire con il feretro
4. Le tumulazioni nei loculi seguiranno l'ordine progressivo prestabilito, fila per fila, senza soluzione di continuità
5. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione; pertanto non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
6. Il diritto di concessione individuale ha la durata di 25 anni a decorrere dalla data di tumulazione della salma.
7. Il loculo può essere rinnovato una sola volta per altri 25 anni,
8. Alla scadenza del rinnovo i resti mortali potranno quindi essere collocati in un loculo ossario, in cappella o tomba di famiglia, inviati a cremazione oppure nell'ossario comune secondo quanto disposto dall'art. 41 c.3 di questo regolamento.
9. Al momento del decesso e qualora le disponibilità cimiteriali lo consentano, il coniuge e i discendenti diretti di primo grado (figli) del defunto possono inoltrare richiesta di prenotazione all'ufficio comunale preposto al servizio.
10. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali o in altri loculi.

Art. 28 - Tumulazioni - Tombe di famiglia

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia, posti individuali o monumentali, su deliberazione della Giunta Comunale.
Tali costruzioni potranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti devono essere approvati dal competente Ufficio Comunale. L'altezza del monumento previsto sulla tomba di famiglia non potrà superare 1,80m. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere verificate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno o progetto approvato.
2. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno una durata massima di 99 anni. Alla scadenza la tomba e la cappella cadranno nella libera disponibilità del comune, all'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte dell'organo comunale che ne rivendicherà piena proprietà. Qualora nessun familiare abbia mostrato interesse per i resti cadaverici presenti nella tomba il comune procederà alle operazioni di estumulazione e al trattamento di tali resti secondo procedimenti adottati in via generale.
3. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha diritto di rientrare nel pieno del suo possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con liberà di cessione e di concessione a chiunque.

Art. 29 Lampade votive, decorazioni e abbellimenti

1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi e nelle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver richiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Art. 30 - Epigrafi.

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture. **I simboli devono essere autorizzati su richiesta scritta protocollata.** Devono essere contenuti in un cerchio di diametro 15 cm. con incisione in bassorilievo. E' espressamente vietata ogni tipo di colorazione.
2. Ogni epigrafe contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
3. Le epigrafi sono scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè queste ultime, seguite dalla traduzione in italiano.
4. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.
5. Donne coniugate o vedove: sono indicate con i due cognomi.
6. Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Regionale n-6/2004 e s.m.i. è anche previsto un identificativo alfanumerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.

Art. 31 - Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.

1. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, se ciò viene richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.
2. Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi il feretro è separato dalle cassette metalliche mediante diaframma in mattoni ad un testa, debitamente intonacato.
4. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale.

Art. 32 - Inumazioni e tumulazioni - Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal comune.
2. Tutte le operazioni relative alle tumulazioni sono assicurate dal comune che ne sostiene gli oneri, dovendosi ritenere i prezzi di concessione dei loculi e delle aree comprensivi dei detti oneri.
3. E' data facoltà, tuttavia, agli interessati di provvedervi direttamente nel pieno rispetto delle norme vigenti.
4. Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

Art. 33 – Cremazioni.

1. La materia è disciplinata da:
 - art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29/10/1987, n. 440;

- art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2001, n. 26;
 - circolari del ministro della sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
 - dal decreto del Presidente della Repubblica, che sarà adottato ai sensi dell'art. 3 della legge 30/03/2001, n. 130.
 - norme regionali
2. Le relative tariffe sono determinate dalla giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

Art. 34 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo su modulo approvato dalla Giunta regionale.
2. Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, anche per via postale, telefax o telematica.
3. Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso informa il comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.
4. Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta dal comune nel cui territorio è situato l'ossario.
5. Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge n. 130 del 2001, è effettuato da personale e secondo modalità definiti dal direttore generale competente.
6. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di sostanze radioattive a livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato I del D.Lgs. n. 230/1995. Le valutazioni del caso sono effettuate dalla ATS, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA.

Legge 30.03.2001 n. 130

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 aprile 2001, n. 91.

Art. 3. *Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:

a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei

centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;

f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;

g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;

i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

Art. 35 – Crematori.

1. Questo comune non è interessato alla costruzione del crematorio.

Art. 36 – Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate;
- b) interrate all'interno del cimitero;
- c) disperse;
- d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

Art. 37 – Dispersione delle ceneri.

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero. (12)

2. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale 18 novembre 2003, n. 22, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'articolo 7, comma 2, della legge regionale 18 novembre 2003, n. 22.

3. Copia del documento di cui al comma 2 è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate.

4. La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.

5. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

6. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

Art. 38 – Affidamento dell'urna per la conservazione.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
6. I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, dal quale risultano le generalità e la residenza di chi prende in consegna l'urna. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.
7. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.
8. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
9. Nel caso di affidamento dell'urna con le ceneri, viene redatto apposito verbale dal quale risulti che:
 - a) le ceneri devono essere racchiuse in apposita urna, debitamente sigillata e con riportati i dati anagrafici del defunto;
 - b) la conservazione avrà luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale avviene la conservazione;
 - c) l'affidatario assicura la propria diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata;
 - d) l'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale. Della consegna dovrà essere redatto apposito processo verbale;
 - e) sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli;
 - f) il cambio del luogo di conservazione dell'urna dovrà essere comunicato al competente ufficio comunale entro 15(quindici) giorni. La comunicazione non è richiesta in caso di cambio di abitazione coincidente con la residenza legale;
 - g) cessando le condizioni di affidamento, l'urna dovrà essere consegnata all'autorità comunale per la conservazione all'interno del cimitero.
10. Le generalità del defunto e dell'affidatario sono annotate in apposito registro.

L.R. 18 novembre 2003, n. 22 (1).

Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali

Art. 7

Cremazione.

2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 130/2001 o nel cinerario comune ed è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.

5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

Art. 39 – Caratteristiche dell'urna.

1. L'urna destinata a contenere le ceneri deve avere una dimensione da concordare con il Responsabile del Servizio

CAPO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 40 - Esumazioni ed estumulazioni - Normativa.

1. Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché, quelle integrative di questo regolamento.

Art. 41 – Esumazione ordinarie.

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite tutti gli anni nel periodo da ottobre a marzo alla scadenza del periodo di concessione o diritto di uso.
2. Delle operazioni di esumazione ordinaria, allo scadere del diritto d'uso della sepoltura o del contratto di concessione, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza, e sicuramente nel periodo che comprenda la commemorazione dei defunti.
3. Con le pubbliche affissioni di cui sopra viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi, inumazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei famigliari detti esiti possono essere tumulati in sepoltura privata, loculo ossario o avviati a cremazione. Il mancato interesse dei famigliari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.
4. Le esumazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono areati o 20 se i loculi sono a tenuta stagna.
5. Le esumazioni ordinarie e straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero o di personale incaricato che opera secondo modalità definite dal comune. La presenza dell'ATS può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitari.
6. L'ufficio comunale preposto al servizio, provvederà a comunicherà con un avviso, ai famigliari che si sono interessati, il giorno e l'ora in cui la estumulazione o esumazione è effettuata. È data facoltà ai famigliari di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.
7. Le esumazioni quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione alla presenza del personale gestore del cimitero.
8. I feretri esumati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, qualora il processo di mineralizzazione del cadavere non sia avvenuto in modo completo, devono essere inumati per almeno cinque anni, in apposita cassa per decomposizione.

Art. 42 – Esumazioni e estumulazioni straordinarie.

1. Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, Legge Regionale n. 22/2003, Regolamento Regionale n. 6/2004 e Regolamento Regionale n.01/2007;
2. Le esumazioni e/o estumulazioni straordinarie possono essere effettuate per ordine dell'autorità giudiziaria, trasposto in altra sepoltura e cremazione. Per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare l'autorizzazione compete al responsabile del servizio. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 43 - Verbale delle operazioni.

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché, di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, è redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.
2. I detti verbali sono firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmano, anche, per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 44 - Incenerimento dei materiali.

1. Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, si configura come rifiuto e deve essere trattato nel rispetto dell'art. 21 del Regolamento Regionale n.6/2004;
2. Resta salvo il disposto dell'art. 85, comma 2, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere dell' Area Igiene e Medicina di Comunità dell' Azienda Sanitaria Locale,

costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che sono smaltiti nel rispetto delle norme speciali vigenti in materia.

Art. 45 – Estumulazioni ordinarie.

1. Per le estumulazioni ordinarie si applicano le stesse regole delle esumazioni ordinarie nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, Legge Regionale n. 22/2003, Regolamento Regionale n. 6/2004 e Regolamento Regionale n.01/2007 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Anche per le estumulazioni sono osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente capo.

Art. 46 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono assicurate dal comune che ne sostiene l'onere.
2. Per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie trovano applicazione le speciali tariffe annualmente approvate con deliberazione della giunta comunale su proposta approvata del responsabile del servizio.

CAPO VII

LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 47 - Lavori privati nei cimiteri.

1. Nessun lavoro è eseguito dai privati nei cimiteri senza il prescritto titolo abilitativo comunale.
2. L'autorizzazione è rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel comune.
3. E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.
4. Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.

Art. 48 - Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri.

1. Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza il titolo abilitativo di cui al precedente articolo 29 è prodotta al comune la certificazione antimafia dell'impresa esecutrice.

Art. 49 - Occupazione temporanea del suolo.

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature, ecc.), trova applicazione il vigente Regolamento comunale di occupazione suolo pubblico.
2. La superficie occupata è convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

Art. 50 - Materiali di scavo.

1. I materiali di scavo e di rifiuto sono di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa ripulisce e ripristina il terreno eventualmente danneggiato.
2. In caso di rifiuti cimiteriali si rimanda all'art. 21 del Regolamento Regionale n.6/2004.

Art. 51 - Orario di lavoro - Sospensione dei lavori.

1. I cantieri di lavoro all'interno dell'area cimiteriale non potranno operare in concomitanza con cerimonie funebri e di commemorazioni; il divieto decorre da 30 minuti antecedenti l'ora fissata della cerimonia sino a 30min dalla sua conclusione.
2. Alle ore 13 dei giorni prefestivi cessa qualsiasi attività ed i cantieri sono riordinati.
3. I lavori riprendono solo il giorno successivo a quello festivo.
4. Nel periodo dal 26 ottobre al 1° dicembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e cessa qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

Art. 52 - Opere private - Vigilanza - Collaudo.

1. L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza ed il controllo di tutte le opere private nei cimiteri.

Art. 53 - Concessioni private nei cimiteri.

1. Le concessioni di loculi ed aree per sepolture private, così come la illuminazione votiva dei cimiteri, formano oggetto di appositi distinti regolamenti.

CAPO VIII**NORME FINALI****Art. 54 - Tutela dei dati personali.**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 55 - Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:
 - il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
 - al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
 - il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
 - nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 56 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Il presente Regolamento integra il precedente adottato con Deliberazione Consiliare n. 37 del 18/09/2009, composto di n° 60 artt.
3. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 57 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 58 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 59 - Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia Locale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 60 - Chiarimenti sulla "Perpetuità" della concessione

1. Per le cappelle di famiglia costruite fino al 1900, viene riconosciuto l'"ISTITUTO DELL'IMMEMORIALE", ovvero viene riconosciuto l'esercizio di un diritto che si presume legittimo in quanto fondato sulla vetustas, senza che ne sussista titolo formale (presunzione dell'esistenza del titolo di proprietà);
2. Per i sepolcreti (cappelle) di famiglia realizzati dal 1901 e fino al 1975 la perpetuità del diritto deve essere comprovata (con idonea documentazione) in caso di richiesta motivata dell'Amministrazione comunale.

Art.61 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività dell'atto di approvazione dello stesso.

Art.62 - Norme finali

Per quanto non espressamente normato dal presente regolamento, si fa riferimento a quanto previsto dalle normative vigenti.